

Roma, 21 dicembre 2021

**Circolare n. 325/2021**

**Oggetto: Tributi – Iva – Definitiva la modifica dell'articolo 9 DPR 633/72 per i trasporti internazionali – Articolo 5 septies DL n.146/2021 convertito dalla Legge 17.12.2021, n.215 su G.U. n.301 del 20.12.2021.**

E' stata confermata in via definitiva, con l'approvazione della legge di conversione indicata in oggetto, la modifica dell'articolo 9 del DPR 633/72 relativamente alla non imponibilità Iva dei trasporti internazionali.

Come si rammenterà si tratta di una disposizione che ha un enorme impatto sull'attività delle imprese del settore e sulla quale Confetra con le associazioni interessate è intervenuta attivamente nel lungo iter di definizione.

La norma prende atto di un pronunciamento della Corte di Giustizia Europea del 2017 (Causa C288/16) e stabilisce che a decorrere dall'1 gennaio prossimo la non imponibilità Iva dei trasporti di beni in esportazione e transito, nonché in importazione qualora il corrispettivo del servizio sia stato incluso nel valore del bene in dogana, può essere applicata solo da coloro che fatturano agli spedizionieri internazionali, ovvero agli esportatori, agli importatori, ai titolari del regime di transito nonché ai destinatari dei beni stessi.

Il regime di non imponibilità non potrà più essere applicato dunque negli altri passaggi della catena logistica, come ad esempio tra autotrasportatore e sub vettore, o tra vettore e consorzio o cooperativa.

L'introduzione di un termine iniziale a decorrere dal quale si applicherà la nuova disposizione permette di evitare il contenzioso pregresso che avrebbe riguardato sia i fornitori di servizi che applicavano l'esenzione Iva senza averne diritto, sia i committenti di quegli stessi servizi che non regolarizzavano le fatture ricevute, dal momento che il comportamento generalizzato da parte delle imprese era di considerare non imponibile l'operazione in sé e non in base al committente; un'interpretazione confortata da prassi risalente agli anni '70, ma che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in fase di verifica ritenevano oramai superata.

Nel contempo la norma specifica che eventuali comportamenti pregressi già in linea col pronunciamento europeo sono ovviamente fatti salvi.

Daniela Dringoli  
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [310/2021](#)  
Allegato uno  
D/t

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 301 del 20.12.2021

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146**  
**Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.».**

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

**Art. 5 septies**  
**Modifica all'articolo 9 del decreto**  
**del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972**

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:  
«Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformita' alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16.

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

FINE TESTO